

Dante e Diritto

Un cammino tra storia e attualità

a cura di

FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI,
GIORGIO SPEDICATO



4

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni



Mucchi Editore

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

4

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphäele Parizot (Université Paris Nanterre)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Patrice Rolland (Université Paris-Est Créteil Val de Marne)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università di Padova), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Dante e Diritto
Un cammino tra storia e attualità

a cura di
Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini,
Giorgio Spedicato

Mucchi Editore

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni della Collana* consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.

Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'*Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna nell'ambito del Progetto 'Dipartimento di eccellenza MIUR 2018-2022'.



Comune di **Ravenna**



ISSN di collana 2724-4660

ISBN 978-88-7000-939-2

© Stem Mucchi Editore Srl - 2022

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia e impaginazione Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, settembre 2022

PARTE I.
DANTE, IL SUO TEMPO E LA FEDE

FILIPPO BRIGUGLIO

DANTE E IL DIRITTO ROMANO:
SPUNTI SU UNA *VEXATA QUAESTIO**

Abstract: L'autore indaga il discusso tema del rapporto fra Dante e il diritto, con particolare riferimento al diritto romano. In tale direzione, dopo una premessa isagogica sulla formazione e sulla carriera politica di Dante, sono sottoposte ad esame alcune citazioni di diritto romano contenute nelle sue opere.

Parole chiave: Dante, diritto romano, Bologna, *Studium*.

Dante and Bologna. Life and poetic imagery in the shade of the *Studium*. The author examines the controversial issue of the relationship between Dante and law, in particular with Roman Law. After an isagogic premise on Dante's education and political career, some quotations of Roman Law contained in his works are investigated.

Key words: Dante, Roman Law, Bologna, *Studium*.

Il rapporto fra Dante e il diritto romano e, più in generale, il rapporto fra questi e il diritto è oggetto, da anni, di studi che hanno dato vita a un dibattito scientifico, tuttora non sopito, sul fatto stesso se Dante possa essere o meno considerato un giurista nel senso proprio del termine. Pertanto, il mio intervento si muoverà in due distinte direzioni: la prima è volta a cercare di fornire, nel tempo limitato che ci è stato assegnato, qualche cenno sulla formazione di Dante e sui suoi rapporti con lo studio del diritto; la seconda è volta a prendere in esame alcuni aspetti precipui che riguardano il rapporto fra Dante e il diritto romano.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

1. *La formazione di Dante*

Le informazioni che abbiamo sulla formazione di Dante non sono del tutto certe¹. Secondo una parte della letteratura, il padre sarebbe stato notaio o comunque un giurista² e forse avrebbe instradato Dante agli studi giuridici; altri, *ex adverso*, ritengono priva di fondamento l'ipotesi stessa che il padre fosse uomo di legge³. In ogni caso, come osservato recentemente, le poche carte che lo men-

¹ Sulla formazione di Dante si veda Z.G. BARAŃSKI, *Sulla formazione intellettuale di Dante: alcuni problemi di definizione*, in *Studi e problemi di critica testuale*, 2015, pp. 31-54. Relativamente alla biografia di Dante si veda, N. ZINGARELLI, *La vita, i tempi e le opere di Dante*, I-II, Vallardi Editore, Milano, 1931; G. PADOAN, *Introduzione a Dante*, Sansoni, Firenze, 1975; G. PETROCCHI, *Biografia di Dante. Attività politica e letteraria*, in *Enciclopedia dantesca*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1970-78, pp. 3-54; ID., *Vita di Dante*, Laterza, Roma-Bari, 1983; R. MIGLIORINI FISSI, *Dante*, La Nuova Italia, Firenze, 1979; E. MALATO, *Dante*, Salerno Editrice, Roma, 1999; G. GORNI, *Dante. Storia di un visionario*, Laterza, Roma-Bari, 2008; M. SANTAGATA, *Dante. Il romanzo della sua vita*, Mondadori, Milano, 2012; A. BARBERO, *Dante*, Laterza, Bari-Roma, 2020.

² Cfr. L. CHIAPPELLI, *Dante in rapporto alle fonti del diritto ed alla letteratura giuridica del suo tempo*, in *Archivio storico italiano*, 1842, p. 43; J. WILLIAMS, *Dante as a jurist*, B.H. Blackwell-Simpkin, Marshal, Hamilton, Kent & Co., Oxford-London, 1906, p. 2. Il lavoro di Williams era stato pubblicato in una prima versione in *The Law Magazine and Law Review*, 1896-97, p. 110 ss.; M. SCHERILLO, *Alcuni capitoli della biografia di Dante*, Loescher, Torino, 1896, p. 11.

³ F. KRAUS, *Dante. Sein Leben und sein Werk, sein Verhältniss zur Kunst und zur Politik*, Grote, Berlin, 1897, p. 22; N. ZINGARELLI, *Dante*, Vallardi, Milano, 1910, p. 22. Sul punto, M. CHIAUDIANO, *Dante e il diritto romano*, in *Il giornale dantesco*, 1912, p. 42, riteneva che l'ipotesi più prudente fosse quella di ritenere che di Alighiero II non si avesse alcuna notizia. Sulla dibattuta questione della formazione giuridica di Dante, si veda F. ERCOLE, *Il pensiero politico di Dante*, II, Edizioni Alpes, Milano, 1928, pp. 1-37. Sulla condizione economica di Dante e della sua famiglia, si veda: U. DORINI, *La condizione economica degli Alighieri*, in *Giornale dantesco*, 1911, pp. 53-63; M. BARBI, *La condizione economica di Dante e della sua famiglia*, in ID., *Problemi di critica dantesca. Prima serie (1893-1918)*, Sansoni, Firenze, 1934, pp. 157-188. Sul problema della nobiltà di Dante e della sua famiglia si veda E. FAINI, *Ruolo sociale e memoria degli Alighieri prima di Dante*, in *Reti Medievali Rivista*, 2014, 2, pp. 203-242; si veda, inoltre, G. INDIZIO, *Note di storia degli Alighieri: le origini (1100-1300)*, in *Studi danteschi*, 2009, pp. 227-273, ora in ID., *Problemi di biografia dantesca*, Longo, Ravenna, 2013, pp. 11-50.

zionano sembrano rimandare al mondo degli affari⁴. Di certo, Dante, nella sua adolescenza, frequentò scuole di retorica e potrebbe aver ricevuto una prima 'infarinatura' giuridica, anche se, come taluni ritengono⁵, alla sua epoca, in ambito universitario, lo studio del diritto riceveva una sua trattazione specifica e quindi nelle scuole di retorica l'insegnamento del diritto avrebbe avuto ben poco spazio. In letteratura⁶ si osserva ancora che, forse, Brunetto Latini, notaio, giurista, ma soprattutto letterato e filosofo⁷, potrebbe aver fatto accostare Dante allo studio del diritto, ma ci muoviamo lungo il labile filo delle congetture, ove unico oggetto di petizione è il probabile. Appare più plausibile, invece, che proprio Brunetto Latini possa aver insegnato al Sommo Poeta l'arte di scrivere lettere e di parlare in pubblico⁸. Dante è certamente amico di alcuni giuristi: si professa amico di Cino da Pistoia (a questo proposito, ricordiamo come nel *De vulgari eloquentia*⁹ si professi «Amicus eius»), così come è amico di Lapo Gianni, ma sembra che, relativamente ad entrambi, la *liaison* fosse determinata più dall'amore per la poesia che per il diritto¹⁰.

⁴ Così, A. BARBERO, *Dante*, cit., p. 47.

⁵ M. CHIAUDIANO, *Dante e il diritto romano*, cit., p. 41.

⁶ J. WILLIAMS, *Dante as a jurist*, cit., p. 2; L. CHIAPPELLI, *Dante in rapporto alle fonti del diritto*, cit., p. 40.

⁷ Secondo il Boccaccio (cfr. G. BOCCACCIO, *Esposizioni sopra la Comedia di Dante*, a cura di G. PADOAN, Mondadori, Milano, 1965), quando Dante nel canto XV dell'*Inferno* ricorda Brunetto Latini dicendo «m'insegnavate come l'uom s'eterna», intendeva dire che gli insegnò la filosofia. Sul punto, A. BARBERO, *Dante*, cit., p. 88. Sulla filosofia di Brunetto Latini si veda J. BARTUSCHAT, *La "filosofia" di Brunetto Latini e il Convivio*, in *Il Convivio di Dante*, a cura di J. BARTUSCHAT, A.A. ROBIGLIO, Longo, Ravenna, 2015, pp. 33-51.

⁸ Così A. BARBERO, *Dante*, cit., p. 89. Sulla retorica di Brunetto Latini, si veda J. BARTUSCHAT, *La Rettorica di Brunetto Latini. Réthorique, éthique et politique à Florence dans la deuxième moitié du XIII^e siècle*, in *Arzanà*, 2002, pp. 33-59.

⁹ *De vulgari eloquentia* (I, X, 13, 17; II, XXII, 5, 6), in *Nuova edizione commentata delle opere di Dante*, III, a cura di E. FENZI, con la collaborazione di L. FORMISANO, F. MONTUORI, Salerno Editrice, Roma, 2011.

¹⁰ In questo senso, M. CHIAUDIANO, *Dante e il diritto romano*, cit., p. 48.

2. Dante a Bologna

Che Dante abbia soggiornato a Bologna è cosa ritenuta certa¹¹. Di sicuro, egli ebbe una conoscenza diretta della città, come è testimoniato in alcune sue opere: nella *Divina Commedia*, egli dice di aver udito dei vizi del diavolo a Bologna¹². Nel *De vulgari eloquentia*¹³, Dante dimostra di avere un'ottima conoscenza del dialetto bolognese¹⁴, stupendosi del fatto che i bolognesi di Strada Maggiore parlassero un dialetto diverso da quello dei bolognesi di Borgo S. Felice: «et quare vicinia habitantes adhuc discrepant in loquendo [...] ut Bononienses Burgi Sancti Felicis et Bononienses Strate Maioris» e affermando di essere d'accordo con coloro «qui Bononienses asserunt pulcriori locutione loquentes»¹⁵. Nel canto XXXI dell'*In-*

¹¹ Sui rapporti fra Dante e la città di Bologna: G. LIVI, *Dante e Bologna: nuovi studi e documenti*, Zanichelli, Bologna 1921; G. ALBINI, *Dante e Bologna: conferenze*, Zanichelli, Bologna, 1922; *Dante e Bologna nei tempi di Dante*, a cura della FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, Arnaldo Forni Editore, Bologna 1967; G. INDIZIO, *Dante secondo i suoi antichi (e moderni) biograf: saggio per un nuovo canone dantesco*, in *Studi danteschi*, 2005, pp. 237-294, ora in ID., *Problemi di biografia dantesca*, Longo, Ravenna, 2013, pp. 127-172; A. ANTONELLI, *Dante e Bologna. Un omaggio a Emilio Pasquini*, in *Bollettino dantesco*, 2015, pp. 9-24.

¹² *Inf.*, XXIII, vv. 142-144: «Io udi' già dire a Bologna / del diavol vizi assai, tra 'quali udi' / ch'elli è bugiardo e padre di menzogna».

¹³ I, 9, 4-5. Per l'edizione critica dell'opera, si veda DANTE ALIGHIERI, *De vulgari eloquentia*, a cura di P.V. MENGALDO, Antenore Editore, Padova, 1968. Fra gli studi più recenti sull'opera si veda, in particolare, G. INGLESE, *Appunti sul De vulgari eloquentia*, in *La Cultura*, 2012, pp. 509-530; DANTE ALIGHIERI, *De vulgari eloquentia*, a cura di E. FENZI, Salerno Editrice, Roma, 2012; DANTE ALIGHIERI, *De vulgari eloquentia*, a cura di M. TAVONI, Mondadori, Milano, 2011; DANTE ALIGHIERI, *De vulgari eloquentia*, a cura di G. INGLESE, Bur, Milano, 2010.

¹⁴ Sul punto, si veda L. HEILMANN, *Il giudizio di Dante sul dialetto bolognese*, in *Dante e Bologna nei tempi di Dante*, cit., pp. 151-160.

¹⁵ *De vulgari eloquentia*, I, XV, 2-3: «Dicimus ergo quod forte non male opinantur qui Bononienses asserunt pulcriori locutione loquentes, cum ab Ymolensibus, Ferrarensibus et Mutinensibus circumstantibus aliquid proprio vulgari asciscunt, sicut facere quoslibet a finitimis suis conicimus. Accipiunt enim prefati cives ab Ymolensibus lenitatem atque mollitiem, a Ferrarensibus vero et Mutinensibus aliqualem garrulitatem que proprie Lombardorum est». Sul punto, si veda A. ANTONELLI, *La riflessione sul volgare a Bologna nel Duecento*, in *La poesia in Ita-*

ferno egli fa diretto riferimento alla torre della Garisenda: «Qual pare a riguardar la Carisenda / sotto 'l chinato, quando un nuvol vada / sovr'essa sì, ched ella incontro penda: / tal parve Antëo a me che stava a bada / di vederlo chinare, e fu tal ora / ch' i' avrei voluto ir per altra strada». Infine, in varie opere, Dante cita numerosi personaggi illustri della città¹⁶. Questione assai dibattuta è invece quella che riguarda l'epoca in cui Dante soggiornò a Bologna: se prima o dopo l'esilio, oppure, per due volte, prima e dopo l'esilio. Alcuni autori ritengono che Dante sia stato a Bologna già prima dell'esilio¹⁷, verso il 1287, quando era poco più che ventenne, sulla scorta di quanto riferito puntualmente da Benvenuto da Imola¹⁸ («quum esset iuvenis Bononiae in Studio»)¹⁹. Una diversa dottrina²⁰ ritiene più probabile, invece, che abbia soggiornato a Bologna solo dopo l'esilio, sulla base di quanto riferito da Villani²¹ e da Boccaccio²². Tralasciando la *vexata quaestio* circa il periodo nel quale Dante soggiornò a Bologna, ciò che sembra emergere dalle fonti è che non siamo in grado di dire se Dante abbia compiuto studi di diritto a Bologna. Appare però a mio avviso del tutto improbabile che Dante po-

lia prima di Dante. Atti del Colloquio Internazionale di Italianistica, Università degli Studi di Roma Tre (10-12 giugno 2015), a cura di F. SUITNER, Longo, Ravenna, 2017, pp. 171-185.

¹⁶ Sul punto, si veda M. CHIAUDIANO, *Dante e il diritto romano*, cit., p. 44.

¹⁷ Così C. RICCI, *Dante allo Studio di Bologna*, in *Nuova antologia di scienze, lettere ed arti*, 1891, pp. 297-323.

¹⁸ Su Benvenuto da Imola si veda, M. UBERTI, *Benvenuto da Imola dantista, allievo del Boccaccio*, in *Studi sul Boccaccio*, 1980, pp. 275-319.

¹⁹ Cfr. L.A. MURATORI, 'Excerpta historica ex Commentariis manuscriptis Benvenuti de Imola in Comoediam Dantis, ab eo circiter annum Christi MCCCLXXVI compositis, et in Estensi Bibliotheca adseruatis', in *Antiquitates Italicae Medii Aevi. Mediolani: ex Typographia Societatis Palatinae in regia curia*, 1741, pp. 1027-1298.

²⁰ M. CHIAUDIANO, *Dante e il diritto romano*, cit., p. 44 ss.

²¹ G. VILLANI, *Nuova Cronica*, a cura di G. PORTA, Guanda Editore, Parma, 1991: «e però senza altra colpa co la detta parte bianca fue cacciato e sbandito di Firenze, e andossene a lo Studio a Bologna, e poi a Parigi, e in più parti del mondo».

²² G. BOCCACCIO, *Trattatello in laude di Dante*, (I redazione), a cura di P.G. RICCI, in *Tutte le opere di Giovanni Boccaccio*, III, Mondadori, Milano, 1974, p. 17: «Egli li primi inizi, sì come di sopra è dichiarato, prese nella propria patria, e di quella, sì come a luogo più fertile di tal cibo, n'andò a Bologna; e già vicino alla sua vecchiezza n'andò a Parigi».

tesse rimanere estraneo alla scienza del diritto, perché, in quel momento storico, aveva un tale influsso sulla cultura generale che era diventata di essa, usando le parole di Gaio, «*potissima pars*». Appare altrettanto improbabile che un uomo dalla cultura enciclopedica quale era Dante, trovatosi a vivere in un siffatto *milieu*²³, abbia potuto restare del tutto estraneo al rinnovato fermento per lo studio del diritto romano di cui proprio lo *Studium* di Bologna si era reso protagonista assoluto a livello europeo²⁴.

3. *La carriera politica di Dante*

Come è noto, Dante svolse una intensa attività politica a Firenze²⁵. Nel 1295, a trent'anni, fu membro del *Consilium Centum virorum* e appare membro di tale *Consilium*, a più riprese, negli anni successivi, partecipando alla riforma degli Ordinamenti di giustizia. Nel 1300, fu per tre mesi priore; nel 1301 è presente nel *Consilium Centum virorum* e in quello delle Capitadini delle XII Arti maggiori, finché, nel gennaio del 1302, giunse la prima condanna, a cui, dopo poco, seguì la seconda che pose fine alla carriera politica di Dante a Firenze²⁶. Egli appare iscritto all'Arte degli speciali e dei medici e non risulta che si sia mai iscritto all'Arte dei notai e dei giudici. L'aver partecipato attivamente alla vita politica della città induce a ritenere probabile che Dante abbia avuto più volte sotto mano questioni di carattere giuridico, anche se ciò non può portarci a dire che egli fosse un giurista di professione nel senso proprio del termine. Dante però era consapevole della imprescindibile necessità di conoscere il diritto e le sue regole per poterne cogliere il fine, co-

²³ In questo senso, appare condivisibile quanto sostenuto da J. WILLIAMS, *Dante as a jurist*, cit., p. 2: «He spent some time at Bologna, the alma studiorum mater, the chosen home of jurisprudence in Western Europe [...]. He must have breathed for some time a legal atmosphere».

²⁴ Sullo studio del diritto a Bologna all'epoca di Dante si veda ora A. PADOVANI, *L'insegnamento del diritto a Bologna nell'età di Dante*, il Mulino, Bologna, 2021.

²⁵ Si veda ora A. BARBERO, *Dante*, cit., p. 116 ss.

²⁶ Sul punto, si veda la disamina di M. CHIAUDIANO, *Dante e il diritto romano*, cit., p. 43 s. Sul bando di Dante, si veda anche A. BARBERO, *Dante*, cit., p. 152 ss.

me egli stesso afferma nella *Monarchia*: «impossibile est iuris finem quaerere sine iure»²⁷.

4. Dante ed il disprezzo per i giuristi

Se sottoponiamo a un rapido esame la *Divina Commedia*, emerge in maniera nitida una certa avversione del Sommo Poeta verso i giuristi, che egli sottopone a dure critiche. Tutto ciò, come ha ben sottolineato Dalla Torre, «legittima dubbi in ordine all'ascrivibilità di Dante nella famiglia degli *iuris periti* e certamente Dante non avrebbe amato di essere ricompreso in una categoria professionale da lui sferzata con espressioni di fuoco, insieme all'altra: quella dei medici»²⁸. Dante appare essere contro i giuristi, con particolare riferimento a quei giuristi che si occupano del diritto della Chiesa, i canonisti, i quali per mera finalità di carriera abbandonano lo studio delle Vangelo e dei dottor Magni, vale a dire della Scrittura e dei padri della Chiesa («l'Evangelio e i dottor Magni / son derelitti e solo ai Decretali / si studia sì che pare ai lor vivagni») ²⁹. Nel *Convivio*³⁰, Dante afferma che «non si deve chiamar filosofo colui che è amico di sapienza per utilità» e, in relazione ai giuristi, osserva «che non per sapere studiano, ma per acquistare moneta e dignità»³¹. Nel canto XI

²⁷ *Monarchia*, II, 6, p. 58.

²⁸ G. DALLA TORRE, *Prefazione* a D. BIANCHINI JESURUM, *Dante giurista? Sondaggi nella Divina Commedia*, Giappichelli, Torino, 2014, p. X.

²⁹ *Par.*, IX, v. 133 ss., in DANTE ALIGHIERI, *Divina Commedia. Paradiso*, a cura di N. SAPEGNO, La Nuova Italia, Firenze, 1968.

³⁰ *Convivio*, III, in DANTE ALIGHIERI, *Opere*, edizione diretta da M. SANTAGATA, II, *Convivio, Monarchia, Epistole, Egloghe*, a cura di G. FIORAVANTI, C. GIUNTA, D. QUAGLIONI, C. VILLA, G. ALBANESE, Mondadori, Milano, 2014. Si veda anche DANTE ALIGHIERI, *Convivio*, a cura di F. BRAMBILLA AGENO, I-III, Le Lettere Editore, Firenze, 1995. Fra gli studi più recenti sull'opera si veda, in particolare, DANTE ALIGHIERI, *Convivio*, a cura di G. FIORAVANTI, e *Canzoni*, a cura di C. GIUNTA, Mondadori, Milano, 2014; E. FENZI, *Dal Convivio al De vulgari eloquentia: appunti di lettura*, in *Il Convivio di Dante*, a cura di J. BARTUSCHAT, A.A. ROBIGLIO, Longo, Ravenna, 2015, pp. 83-104; P. FALZONE, *Desiderio della scienza e desiderio di Dio nel Convivio di Dante*, il Mulino, Bologna, 2010.

³¹ *Convivio*, III, 11.

del *Paradiso*³², lo studio del diritto è collocato fra «le insensate cure dei mortali». Se Dante pare condannare e deprecare il *modus operandi* dei giuristi, sembra però avere un diverso atteggiamento nei confronti dei legislatori o degli studiosi, ai quali, invece, rivolge grandi elogi. Si pensi al celeberrimo passo del *Paradiso*³³, nel quale egli loda Giustiniano³⁴: «Cesare fui e son Iustiniano, / che, per voler del primo amor ch'ì sento, / d'entro le leggi trassi il troppo e 'l vano».

Persino nella tanto deprecata categoria dei canonisti, Dante riesce a individuare studiosi di altissimo profilo come, ad esempio, Graziano, professore nell'*Alma Mater Studiorum*, il *Magister* per eccellenza della scienza canonistica, che viene magnificato per avere aiutato a distinguere e a tenere separati «l'uno e l'altro foro» («Quell'altro fiammeggiare esce del riso / di Grazian, che l'uno e l'altro foro / aiutò sì che piace in Paradiso»)³⁵. Come osserva giustamente Daniela Banchini, «Graziano riteneva che la teologia ed il diritto dovessero rimanere distinti e questo fu senza dubbio un ulteriore motivo di elogio da parte dell'Alighieri nella Commedia, così come lo fu il fatto di attribuire alle Decretali, nella gerarchia delle fonti, una posizione inferiore rispetto alla Sacra Scrittura»³⁶. Alla luce di quanto abbiamo visto, appare evidente che non vi è da parte di Dante una generalizzata ostilità nei confronti dei giuristi, ma una ferma condanna dei canonisti e dei civilisti della sua epoca, nei quali ravvisava l'ambizione verso uno studio volto non a perseguire interessi degni di lode, ma, *ex adverso*, a coltivare la brama di notorietà, di potere e di ricchezza³⁷.

³² *Par.*, XI, v. 4.

³³ *Par.*, VI, vv. 10, 12.

³⁴ Si veda anche *Par.*, VI, v. 24: «Tosto che con la Chiesa mossi i piedi, / a Dio per grazia piacque di spirarmi / l'alto lavoro, e tutto 'n lui mi diedi». 'L'alto lavoro' di Giustiniano, ispirato da Dio, è ovviamente il *Corpus Iuris Civilis*.

³⁵ *Par.*, X, vv. 103-105.

³⁶ D. BIANCHINI JESURUM, *Dante giurista? Sondaggi nella Divina Commedia*, cit., p. 144.

³⁷ In questo senso le condivisibili considerazioni di D. BIANCHINI JESURUM, *Dante giurista? Sondaggi nella Divina Commedia*, cit., p. 145.

5. *Breve esame di alcune citazioni di diritto romano nelle opere di Dante*

Intorno al numero e all'identificazione dei passi di opere dantesche che possano essere ricondotte al diritto romano esiste un dibattito in letteratura che appare ben lungi dal potersi dire sopito. Il Chiaudiano ha cercato di collocare, da una parte, quei passi che riferiscono concetti di vero e proprio diritto positivo e, dall'altra, quei passi che, non facendo riferimento ad un particolare istituto giuridico concreto, esprimono giudizi su concetti fondamentali del diritto, come la legge, lo Stato, la giustizia. Da ciò consegue che i passi veramente giuridici sembrano essere solo quelli che derivano dalle fonti giustinianee³⁸. Provando a fare una rapida ricognizione delle citazioni dirette di fonti del diritto romano, con particolare riferimento al Digesto, possiamo dire, con buon margine di sicurezza, che il loro numero è davvero esiguo. Vi sono poi passi nei quali Dante riporta integralmente concetti espressi nel Digesto, senza però farne una esplicita menzione e passi che, pur non essendo propriamente giuridici, appaiono presupporre una conoscenza diretta o mediata delle fonti giuridiche. In questa sede, visto il limitato spazio a disposizione, non è possibile compiere una indagine esaustiva e, mi soffermerò, al livello esemplificativo, solo su alcuni passi danteschi nei quali, con particolare evidenza, emerge una stretta connessione con il diritto romano.

Nel *Convivio*³⁹, Dante compie un preciso riferimento alla celeberrima definizione di diritto del giurista Celso contenuta in Ulp. 1 inst. D. 1, 1, 1 pr. In tale caso, il Sommo Poeta richiama espressamente il *Digestum Vetus*: «E però è scritto nel principio del Vecchio Digesto⁴⁰:

³⁸ M. CHIAUDIANO, *Dante e il diritto romano*, cit., p. 53.

³⁹ *Convivio*, IV, IX, 8.

⁴⁰ Come osservato da L. CHIAPPELLI, *Dante in rapporto alle fonti del diritto*, cit., p. 6, Dante impiega una tecnicità di linguaggio propria solo di chi conosceva la triplice partizione bolognese del Digesto. Infatti, cita il «vecchio Digesto» e lo «Inforziato» e non il «Digesto Inforziato», come un inesperto avrebbe potuto scrivere.

“La ragione⁴¹ scritta è arte di bene e d’equitate” («Ius est ars boni et aequi»).

Sempre nel *Convivio*⁴², Dante si sofferma sull’origine e sul fondamento del potere dell’imperatore, e più in generale, di chi è chiamato a governare. In tale occasione, le assonanze col diritto romano sono di palese evidenza: «E così chi a questo officio è posto è chiamato Imperadore, però che di tutti li comandamenti elli è comandante, e quello che esso dice a tutti è legge, e per tutti dee essere obedito e ogni altro comandamento da quello di costui prendere vigore e autoritate». Inst. 1, 2, 6: «Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imperio eius lata est [...] quodcumque igitur imperator per epistulam constituit vel cognoscens decrevit vel edicto praecepit, legem esse constat» (Dig. 1, 4, 1 pr.). Ulpianus 1 inst.: «Quod principi placuit, legis habet vigorem [...]» (Dig. 1, 4, 1 1.). Ulpianus 1 inst.: «Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat».

Ancora nel *Convivio*⁴³, Dante compie la citazione di un passo dell’*Infortiatum*: «E secondo malizia, o vero difetto di corpo, può essere la mente non sana: quando per difetto d’alcuno principio da la nativitate, sì come [ne’] mentecatti; quando per l’alterazione del cerebro, sì come sono frenetici. E di questa infertade de la mente intende la legge, quando lo Inforzato dice: “In colui che fa testamento, di quel tempo nel quale lo testamento fa, sanitate di mente, non di corpo, è a domandare”». Anche in questo caso, appare del tutto evidente il richiamo a Labeo 1 *post. a lav. epit.* D. 28, 1, 2: «In eo

⁴¹ Come osserva F. CANCELLI, *Diritto romano in Dante*, in *Enciclopedia dantesca*, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1970 (consultabile in https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-romano_%28Enciclopedia-Dantesca%29/), «Ragione è il diritto, e per antonomasia è il d. r. che è detto ratio scripta, e ragione è anche per riflesso il diritto canonico, sorto in parallelo e in osmosi col d. r.: e qui ragione s’identifica senz’altro con i due corpora: Corpus iuris civilis e Corpus iuris canonici, i due monumenti del diritto per eccellenza».

⁴² *Convivio*, IV, IV, 7.

⁴³ *Convivio*, IV, XV, 17.

qui testatur eius temporis, quo testamentum facit; integritas mentis, non corporis sanitas exigenda est».

Un'altra citazione puntuale appare sempre nel *Convivio*⁴⁴, ove Dante afferma: «Però si mosse la Ragione a comandare che l'uomo avesse diligente riguardo ad entrare nel nuovo cammino, dicendo che “ne lo statuire le nuove cose evidente ragione dee essere quella che partire ne faccia da quello che lungamente è usato”». Anche in questo caso appare cristallino il richiamo a Ulp. 4 *fideic.* D. 1, 4, 2: «In rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet ut recedatur ab eo iure quod diu aequum visum est».

Altri precisi riferimenti romanistici appaiono ancora nel *Convivio*⁴⁵, ove Dante parla del curatore: «Per che la ragione vuole che dinanzi a quella etade l'uomo non possa certe cose fare senza curatore di perfetta etade», che appare avere una matrice nelle Istituzioni giustiniane. Inst. 1, 23 pr.: «Masculi puberes et feminae viripotentis usque ad vicesimum quintum annum completum curatores accipiunt; qui licet puberes sint, adhuc tamen huius aetatis sunt, ut negotia sua tueri non possunt». Dante prosegue osservando: «E però dice e comanda la Legge che a ciò provvede, che la persona del padre sempre santa e onesta dee apparere a li suoi figli», che appare un chiaro riferimento a Ulp. 66 *ad ed* D. 37, 15, 9: «Liberto et filio semper honesta et sancta persona patris et patroni videri debet».

A volte, Dante compie riferimenti a massime giuridiche (che al suo tempo potevano anche essere massime di buon senso), che avevano tuttavia una chiarissima matrice romanistica. Un chiaro esempio è offerto dal principio contenuto nel *Convivio* in base al quale⁴⁶: «nullo puote dare se non quello ch'elli ha», ripreso anche nella *Monarchia*⁴⁷ «Nichil est quod dare possit quod non habet», che appare derivare, con tutta chiarezza, dal principio romano: «Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet», in Ulp. 46 *ad ed.* D. 50, 17, 54.

⁴⁴ *Convivio*, I, X, 3.

⁴⁵ *Convivio*, IV, XXIV, 2.

⁴⁶ *Convivio*, IV, XXIV, 1.

⁴⁷ *Monarchia*, III, XIII, 6.

Altrove, i riferimenti di Dante al diritto romano non sono compiuti sotto forma di citazione, ma entrano a far parte del tessuto connettivo del testo. Sotto questo profilo, per la materia trattata, la *Monarchia* è l'opera più ricca di elementi e di massime giuridiche ricavate e desunte dalle fonti e dalla letteratura giuridica del tempo. Tuttavia, come ha osservato Cancelli⁴⁸, proprio per il fatto che spesso le massime giuridiche formano un tutt'uno col testo dantesco, l'individuazione delle fonti diventa più aleatoria ed è difficile poter dire se una massima giuridica sia frutto di una conoscenza diretta della fonte da parte di Dante oppure se questi l'abbia desunta, in via mediata, da altri autori.

6. Conclusioni

Giungo così all'epilogo di questo mio breve intervento. Fu dunque Dante un giurista e, in particolare, un conoscitore del diritto romano? Egli, oltre ad essere un poeta, fu intellettuale di vastissima cultura, che quasi sicuramente ebbe modo di leggere o di consultare opere giuridiche. Tuttavia, come giustamente osservato da Dalla Torre⁴⁹, «l'Alighieri non appartiene certo al ceto dei legislatori, non è uno studioso o un professore di diritto, men che meno è un giurista di toga giudice o avvocato che sia. Egli però è un profondo conoscitore del diritto». Nel *milieu* culturale medievale, infatti, non si poteva prescindere dal sapere giuridico che, insieme alla teologia, costituiva una delle basi di quella scienza universale di cui Dante rappresenta uno dei massimi esponenti. Pertanto, appare evidente che, *ex necesse*, in quanto intellettuale del suo tempo, Dante non può non essere considerato, in senso lato, anche un giurista e quindi un conoscitore del diritto romano. Egli, da politico e uomo di cultura, fu partecipe della vita giuridica della sua epoca, sia per via de-

⁴⁸ Cfr. F. CANCELLI, *Diritto romano in Dante*, cit.

⁴⁹ G. DALLA TORRE, *Prefazione a D. BIANCHINI JESURUM, Dante giurista? Sondaggi nella Divina Commedia*, cit., p. X.

gli incarichi istituzionali ricoperti, sia per le disavventure giudiziarie di cui egli stesso è stato protagonista. Oltre ai riferimenti, più o meno puntuali, alle fonti del diritto romano, a mio avviso, da Dante riceviamo alcuni messaggi di grande rilievo in ordine al diritto e al suo più intrinseco significato. Nella *Monarchia*, egli sviluppa il suo concetto di diritto come mezzo per pervenire al bene comune, come «rapporto reale e personale fra uomo e uomo che, mantenuto, mantiene la società umana, e corrotto, la corrompe»⁵⁰. Pertanto, il diritto, nella visione dantesca, è concepito quale elemento essenziale della società, quale strumento fondamentale per creare un «e pluribus unum» ed è anche strettamente connesso con la politica. Nella *Divina Commedia*, tale connessione appare evidente e Dante pone l'accento più volte su considerazioni di carattere giuridico, quale convinto assertore di un'idea di diritto intimamente collegata con la morale e con il concetto di giustizia. Egli, come sottolineato dalla Punzi Nicolò⁵¹, è propugnatore di una «essenza teologica della giustizia», quale riflesso di un Dio che è infinitamente giusto.

Il diritto, quindi, porta la pace e l'ordine sociale fra gli uomini ed è in stretto rapporto con la giustizia che impedisce il dilagare della corruzione nella società. In questa visione di Dante, nella quale il diritto e la giustizia sono due facce di una stessa moneta coniata dalla divinità, si comprende bene quel paradosso che abbiamo incontrato in base al quale, da un lato, il Sommo Poeta critica severamente le leggi ed i giuristi e, dall'altro, esalta le figure di Giustiniano e di Graziano. Si tratta, di un paradosso apparente, perché, in realtà, nella visione di un diritto che deve essere proiezione dello spirito divino, che è sempre giusto ed equo, Dante, da un lato, disprezza profondamente quei giuristi che, privi di ogni senso etico, per avidità, perseguono unicamente il guadagno ed interessi personali; dall'altro, invece, apprezza l'opera grandiosa di Giustiniano che, per volere dello Spirito Santo («del primo amor ch'i' sento»), diede ordine

⁵⁰ *Monarchia*, II, V, 1-4.

⁵¹ A.M. PUNZI NICOLÒ, *Diritto ed eternità in Dante, diritto e storia umana in Manzoni*, in *Archivio giuridico "Filippo Serafini"*, 1999, p. 280.

alle regole del diritto romano, perseguendo, attraverso una sistematica semplificazione, la certezza del diritto.

Se dunque ogni uomo medievale di cultura non poteva non essere giurista, Dante, che di quell'epoca fu massima espressione del sapere, è stato elegante cantore anche dell'essenza più intima dei valori e dello spirito del diritto romano.

GLI AUTORI

ALBERTO ALBIANI, Magistrato a riposo, già Presidente del *Tribunale della Libertà* di Bologna, già Presidente della III Sezione Penale della Corte d'Appello di Bologna

MARCO ARGENTINI, Dottorando in Scienze giuridiche (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

TOMMASO BONETTI, Professore associato di Diritto amministrativo, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GERALDINA BONI, Professoressa ordinaria di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FILIPPO BRIGUGLIO, Professore ordinario di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

UGO BRUSCHI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FEDERICO CASOLARI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LUDOVICA CHIUSI CURZI, Ricercatrice di Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

FRANCESCO PAOLO CUNSOLO, Dottorando in Beni culturali e ambientali (Diritto internazionale), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANTONELLO DE OTO, Professore associato di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA FERIOLI, Professoressa associata di Diritto pubblico comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LAURA MARIA FRANCIOSI, Ricercatrice confermata di Diritto privato comparato, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

Gli autori

MANUEL GANARIN, Ricercatore di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

VALERIO GIGLIOTTI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Torino

NICCOLÒ LANZONI, Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

MATTEO LEONIDA MATTHEUDAKIS, Ricercatore di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

PIERALBERTO MENGOSZI, Professore associato di Diritto dell'Unione europea, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA NICODEMO, Professoressa associata confermata di Istituzioni di diritto pubblico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ATTILIO NISCO, Professore associato di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ELENA ORRÙ, Professoressa associata di Diritto della navigazione, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

IVANO PONTORIERO, Professore associato di Diritto romano e diritti dell'antichità, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

LEA QUERZOLA, Professore associato di Diritto processuale civile, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

NICOLETTA SARTI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

GIORGIO SPEDICATO, Professore associato di Diritto commerciale, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ALBERTO TOMER, Dottore di ricerca in Scienze giuridiche (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico), *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANNALISA VERZA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

SILVIA VIDA, Professoressa associata confermata di Filosofia del diritto, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

ANDREA ZANOTTI, Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna

INDICE

Federico Casolari, Alessia Legnani Annichini, Giorgio Spedicato <i>Premessa</i>	VII
---	-----

Parte I. Dante, il suo tempo e la fede

Nicoletta Sarti <i>Dante e Bologna. Vita e immaginario poetico all'ombra dello Studio</i>	3
Filippo Briguglio <i>Dante e il diritto romano: spunti su una vexata quaestio</i>	19
Ivano Pontoriero <i>Gli imperatori romani nella Divina Commedia</i>	33
Geraldina Boni <i>Dante e i successori di Pietro all'inferno: alcune suggestioni per l'epoca attuale</i>	61
Manuel Ganarin <i>Simonia e gratuità delle res spirituales nel diritto della Chiesa e nel magistero di Dante tra storia e attualità</i>	81
Antonello De Oto <i>Felicità terrena e felicità eterna: Dante e il fattore religioso nel prisma del diritto</i>	107
Alberto Tomer <i>Allegorie, simmetrie e parallelismi: un viaggio tra Commedia e diritto canonico</i>	121
Andrea Zanotti <i>Dante e Cino: la canzone del diritto</i>	135

Parte II. Dante e il potere

Ugo Bruschi

Legittimazione e funzioni della regalità nella Monarchia e nella trattatistica europea coeva: uno sguardo comparativo. 163

Elena Ferioli

La libertà di dissenso in Dante: attualità di una riflessione tardomedievale 199

Tommaso Bonetti

Dante e il 'regime amministrativo' dell'Inferno. 217

Silvia Vida

Dante in Kelsen 229

Niccolò Lanzoni

La Comunità internazionale in Dante: il Monarchia. 247

Pieralberto Mengozzi

Dante e l'Europa dei cerchi concentrici, oggi. 265

Parte III. Dante e la giustizia

Valerio Gigliotti <i>«Giudicar di lungi mille miglia». Dante cantore di Grazia e Giustizia.</i>	275
Silvia Nicodemo <i>Dante: il bene comune e la giustizia sociale</i>	303
Ludovica Chiussi Curzi <i>«Diligite iustitiam qui iudicatis terram»: tracce di equità dantesca nel diritto internazionale</i>	321
Marco Argentini <i>Il conte Ugolino e l'invettiva a Pisa. Dante precursore della responsabilità di proteggere?</i>	335
Alberto Albiani <i>Dante criminalista usque ad inferos?</i>	347
Attilio Nisco <i>Senso e limite di una lettura penalistica della Divina Commedia</i>	361
Matteo Leonida Mattheudakis <i>Dalla Divina Commedia alle traiettorie contemporanee dei rapporti tra responsabilità e pena.</i>	381

Parte IV. Dante, il mercato e la cultura

Elena Orrù <i>Dante navigatore e il mondo dei mercanti della sua epoca.</i>	399
Laura Maria Franciosi <i>Dante, comparatista ante litteram</i>	413
Francesco Paolo Cunsolo <i>«La divina foresta spessa e viva»: il patrimonio UNESCO di Ravenna nei versi di Dante</i>	429
Lea Querzola <i>Dante e la inattualità (ovvero, l'eternità di un pensiero)</i>	451
Annalisa Verza <i>Dall'Inferno di Dante al cybermondo. Story-telling didattico e dolce stil novo</i>	459
<i>Gli autori</i>	477

Publicato nel mese
di settembre del 2022

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.

4

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660

versione open access al sito
www.mucchieditore.it/animaperildiritto

isbn 978-88-7000-939-2



9 788870 009392